

CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

## ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 10 gennaio 2017

Deliberazione n. 2017/1/11

**Oggetto: Documento "Whistleblowing - Regolamento per la segnalazione di illeciti".  
Approvazione.**

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO       | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI       | - Componente | assente  |
| 4. Angelo Antonio LANZA     | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA       | - Componente | assente  |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente       | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO     | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO    | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

## IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione istruttoria del Responsabile per la prevenzione della corruzione dalla quale si evince

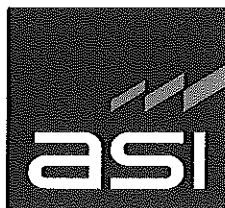
- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54 -bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per la applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che la Determina Anac n° 8 del 17 giugno 2015 “ Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» che all’al punto 4 chiarisce: “Gli enti pubblici economici, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità pubbliche”;
- che con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- che è necessario procedere all’adozione di una serie di atti e provvedimenti al fine di procedere ad un adeguamento efficace e completo a quelle che sono le disposizioni dell’ANAC in materia di anticorruzione, e che a tal fine si procederà, a breve, anche all’approvazione di un codice etico di comportamento;
- che è necessario pertanto, adottare un regolamento per la segnalazione di illeciti o di irregolarità a tutela dei dipendenti del Consorzio Asi della provincia di Avellino, dei collaboratori o consulenti incaricati dall’ente a qualsiasi titolo;

Preso atto della proposta di provvedimento e ritenuto di dover procedere all’approvazione del regolamento così come predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;

all’unanimità dei voti , espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Approvare il documento recante “Whistleblowing - Regolamento per la segnalazione di illeciti” unitamente al “modulo per la segnalazione”, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dandone ampia diffusione attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e la notifica dello stesso a tutti i dipendenti dell’Ente.



## WHISTLEBLOWING

### REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 8/2015 ha esteso anche agli Enti pubblici economici l'obbligo di individuare misure adeguate di tutela al dipendente che segnala illeciti.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente che segnala illeciti (whistleblower) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo eventualmente perseguito.

**1. OBIETTIVO** Il presente regolamento ha lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni e di fornire al whistleblower chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento, ed è realizzato ai sensi dell'art. 54 bis l. 165/2001:

*1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*(comma così modificato dall'art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014)*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni»*

**2. LA SEGNALAZIONE** Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'Amministrazione e dell'interesse pubblico eventualmente perseguito.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, penalmente rilevanti; può riguardare la violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; può riguardare fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente; fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ente o suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

La segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi

**3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.** Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

**4. MODALITA' DELLA SEGNALEZIONE** La segnalazione può essere effettuata tramite apposito modello , allegato al presente regolamento, e reperibile sul sito istituzionale nello spazio dedicato all'anticorruzione, sezione "Whistleblowing". La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro. Pertanto l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge. La segnalazione potrà essere inviata tramite servizio postale e, in tal caso, a garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

**5 VERIFICA** . Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è affidata la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione . Il RPCT vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine può avvalersi del supporto e della collaborazione degli uffici consortili e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore Generale affinché provveda all'adozione dei provvedimenti consequenziali, incluso, ove ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare e di ogni ulteriore provvedimento si renda necessario a tutela del Consorzio.

**6. RISERVATEZZA** Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui :

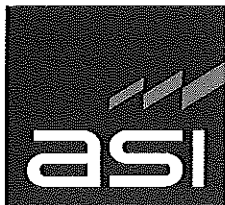
- vi sia il consenso espresso del segnalante;

- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i

**7. TUTELA** Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Direttore Generale dell'ente che valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

**8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER.** La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



Al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza  
del Consorzio Asi

**Segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico  
ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001**

Dati del segnalante

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Nome del segnalante:                                        |  |
| Cognome del segnalante:                                     |  |
| Codice fiscale:                                             |  |
| Qualifica servizio attuale:                                 |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio attuale:                       |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale:             |  |
| Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:           |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto: |  |
| Telefono:                                                   |  |
| Email:                                                      |  |

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
|          | gg/mm/aaaa              |                          |
|          | gg/mm/aaaa              |                          |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | gg/mm/aaaa |  |
|  | gg/mm/aaaa |  |
|  | gg/mm/aaaa |  |

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

|  |
|--|
|  |
|--|

**Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita**

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ente in cui si è verificato il fatto:                                                          |  |
| Periodo in cui si è verificato il fatto:                                                       |  |
| Data in cui si è verificato il fatto:                                                          |  |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:                                                  |  |
| Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi) |  |
| Eventuali soggetti privati coinvolti:                                                          |  |
| Eventuali imprese coinvolte:                                                                   |  |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:                                              |  |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, qualifica, recapiti)   |  |
| Area a cui può essere riferito il fatto:                                                       |  |
| Se "Altro", specificare                                                                        |  |
| Settore cui può essere riferito il fatto:                                                      |  |
| Se "Altro", specificare                                                                        |  |

Descrizione del fatto:

|  |
|--|
|  |
|--|

La condotta è illecita perché:

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |
| Se "Altro", specificare |  |

Allegare al presente modulo la copia del documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

*Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.*

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_